

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1727

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **POSTAL** e **KESSLER**

Presentata il 20 maggio 1980

Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua, e concessione di un assegno speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ha istituito l'indennità di bilinguismo per i dipendenti civili e militari dello Stato, in servizio in provincia di Bolzano, o in uffici siti in provincia di Trento e aventi competenza su tutta la regione. Essa si è posta nella logica dell'articolo 85 dello statuto speciale di autonomia del 1948 che afferma il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la lingua materna nei rapporti con organi ed uffici della pubblica amministrazione.

Nel contempo, il provvedimento ha permesso risultati apprezzabili anche se certo non sufficienti a garantire il pieno rispetto del diritto di cui al citato articolo 85.

Il nuovo statuto di autonomia del 1972 ha rafforzato, sotto diversi aspetti, la tutela delle minoranze linguistiche: tra l'altro l'articolo 99 dello statuto del 1972

sancisce che « nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato », mentre il successivo articolo 100 fissa i principi per l'uso disgiunto e per quello congiunto delle due lingue. Le relative norme di attuazione sono in corso di elaborazione attraverso la procedura prevista dall'articolo 107 dello statuto.

Tenendo anche conto di queste evoluzioni, il Governo ha emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752, una norma di attuazione la quale, all'articolo 1, sancisce che « la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e degli enti pubblici in provincia di Bolzano ».

Lo stesso requisito è richiesto ai contingenti del personale che, negli uffici siti in provincia di Trento ma aventi competenza regionale, devono assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca.

Inoltre, il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752, all'articolo 7, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, prevede che « al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti d'intesa tra il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e la Provincia di Bolzano corsi di addestramento linguistico per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano. Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il Commissariato del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano ».

Questa norma testimonia l'impegno politico per realizzare — anche per quanto di competenza statale — un'amministrazione locale al più presto in grado di far vivere nella realtà dei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione la parificazione dei diritti, anche per quanto riguarda il diritto all'uso della lingua materna.

È evidente che tutto ciò rientra in un disegno organico di politica democratica e intende — tra l'altro — contribuire tangibilmente affinché la più diffusa conoscenza delle due lingue parlate dalle popolazioni locali aiuti l'intensificarsi dei rapporti umani e sociali e quindi più approfondita conoscenza reciproca.

Su questa linea politica si è espressa un'ampia convergenza quando, nel dicembre del 1969, il Parlamento ha approvato le nuove « misure a favore delle popolazioni altoatesine » e, successivamente, le conseguenti modifiche statutarie. Essa non intende certo favorire alcun tipo di tendenza alla confusione culturale o all'assimilazione fra le popolazioni di lingua diversa della provincia di Bolzano, anzi,

l'apprendimento delle due lingue assicura ad ogni cittadino, oltre ad una migliore preparazione professionale, un arricchimento della propria identità culturale certo importante per la convivenza locale che deve potersi sviluppare sulla base della migliore e costante tutela dei valori propri di ogni gruppo e, nello stesso tempo, con la massima possibile apertura reciproca.

La conoscenza delle due lingue è, del resto, una qualificazione professionale molto apprezzata anche nelle attività private, nelle professioni autonome, nel settore commerciale e in quello turistico. Per questo, il settore pubblico e, in particolare, le amministrazioni statali trovano difficoltà a garantire la copertura dei posti vacanti con personale bilingue.

La realtà politica, sociale ed economica richiede quindi la corresponsabile azione dei poteri centrali e provinciali per realizzare quelle iniziative che risulteranno effettivamente opportune per eliminare queste carenze. La scuola innanzitutto, con programmi adeguati, con la sicura disponibilità di docenti specificatamente preparati per l'insegnamento della « seconda lingua », deve essere sempre più in grado di preparare i giovani alla vita locale. È un problema fondamentale che va affrontato dai tre gruppi linguistici ed in particolare da quello italiano che — più del gruppo tedesco e di quello ladino — si trova in difficoltà e in ritardo rispetto alle reali esigenze proprie e dell'intera comunità locale.

In questo quadro e per gli stessi fini sopra ricordati, è pertanto urgente mettere in atto o migliorare anche gli incentivi per riconoscere in misura adeguata il particolare apporto che danno al funzionamento delle amministrazioni statali quei dipendenti che già fruiscono dell'indennità istituita con la legge n. 1165 del 1961; per estendere la stessa indennità anche a quel personale che è stato assunto e destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano avendo superato la prova — in sede di concorso — di conoscenza della lingua tedesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 23 maggio 1960, n. 671; per favorire l'accesso nei posti statali vacanti di persone già in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue (di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1976, n. 752) che è requisito necessario per essere ammessi a concorsi pubblici; per aiutare i dipendenti statali già in servizio che ancora non hanno superato le prove previste (prima dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846) per la concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165; infine, per rendere l'indennità più corrispondente al grado di conoscenza delle due lingue che non esclusivamente alle carriere di appartenenza.

Con questa finalità la presente proposta di legge prevede:

1) la rivalutazione dell'indennità istituita con la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, per riportarla ai valori monetari di allora;

2) il riconoscimento di un « assegno di studio » per i dipendenti delle amministrazioni statali già in servizio prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che frequentino corsi di seconda

lingua organizzati ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Per quanto riguarda il primo punto, ai presentatori appare congruo che l'indennità di 30, 25, 20, 18 mila lire mensili, fissata rispettivamente per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sia aggiornata a lire 120, 100, 80 e 70 mila lire.

La proposta di legge contiene, inoltre, il principio della cumulabilità della suddetta indennità con i compensi soggetti alla contribuzione previdenziale obbligatoria e quindi al trattamento di quiescenza e di fine lavoro. Questa soluzione parte dalla premessa che la conoscenza delle due lingue è requisito essenziale per l'assunzione ed è specifica qualificazione professionale che pone lo Stato in grado di rispondere adeguatamente ad esigenze giuridiche del tutto singolari ed inerenti esclusivamente a quel territorio.

Sono esigenze che nascono dal doveroso rispetto delle norme statutarie sulla parificazione delle due lingue, ma anche da presupposti di ordine più generale riguardanti, come è stato detto, il necessario contributo che, anche attraverso i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, va assicurato all'evoluzione locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: lire 120.000;

b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: lire 100.000;

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: lire 80.000;

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: lire 70.000.

Tale indennità è estesa anche a quel personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è data facoltà di sostenere l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, della carriera immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza.

Al personale che, in seguito a concorso interno od altro, ha conseguito il passaggio a carriera superiore perdendo il diritto

alla indennità di seconda lingua, con l'entrata in vigore della presente legge, per effetto del comma precedente, è riconosciuto il diritto alla percezione della indennità di seconda lingua già in godimento.

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ed è utile ai fini dell'indennità di buona uscita. Da tale data l'indennità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

Al personale in servizio in Alto Adige o in uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale che all'atto del collocamento in pensione usufruisce della indennità di seconda lingua, è aggiunto al normale trattamento pensionistico l'importo della indennità stessa purché ne abbia beneficiato per almeno 5 anni. Per tale periodo sulla indennità sarà recuperato, qualora non sia già stato effettuato, l'importo del contributo previdenziale obbligatorio.

Al personale trasferito fuori provincia che ha beneficiato, per non meno di 5 anni, della indennità di seconda lingua, assoggettata, come previsto dal precedente comma, alla trattenuta previdenziale obbligatoria, è riconosciuto, al momento del collocamento in pensione, per ciascun anno o frazione superiore ai sei mesi di fruita indennità, un ventesimo della indennità in vigore fino ad un massimo di 10 anni. L'importo così calcolato è aggiunto al normale trattamento pensionistico.

La indennità di buona uscita è liquidata con lo stesso rapporto in cui l'indennità di seconda lingua è liquidata sul trattamento pensionistico.

ART. 3.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato previsti dall'articolo 1 che alla data dell'entrata in vigore della presente

legge siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare corsi di seconda lingua per sostenere l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna delle due lingue nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o da qualsiasi altra iniziativa pubblica o privata riconosciuta dall'amministrazione statale, iniziano il 1° di ottobre e chiudono il ciclo annuale di studio il 31 maggio comportando un numero settimanale di lezioni, fuori dall'orario di servizio, non inferiore a 5. La direzione dei corsi rimetterà all'inizio, a metà ed alla fine del corso annuale le presenze effettive alle rispettive amministrazioni statali che amministrano il personale frequentante per la corresponsione dell'assegno speciale di studio previsto dal successivo articolo 4.

Gli iscritti ai corsi di cui al presente articolo, per acquisire il diritto alla corresponsione annuale del predetto assegno sono tenuti a frequentare non meno di due terzi delle lezioni in ciascun ciclo annuale di studio.

Nel caso in cui il numero delle assenze superi un terzo delle ore di lezione, la direzione dei corsi può decidere la decadenza dalla iscrizione o adottare altra decisione atta comunque a salvaguardare l'efficacia dei corsi. In questo caso darà comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei singoli frequentanti ai quali verrà meno il diritto alla percezione dell'assegno speciale di studio della seconda lingua.

ART. 4.

Ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, iscritti ai corsi di cui all'articolo precedente, è riconosciuto un assegno speciale di studio della seconda lingua nella seguente misura, corrispondente

al 70 per cento della indennità prevista dal precedente articolo 1:

- a) lire 84.000;
- b) lire 70.000;
- c) lire 56.000;
- d) lire 49.000.

Tale assegno di studio è corrisposto per un periodo non superiore ad anni 5 dalla data di inizio della frequenza del corso.

ART. 5.

La indennità e l'assegno speciale di studio di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge sono sottoposti a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno a valere dal 1° gennaio successivo, sulla base dei dati relativi all'andamento del costo della vita, fornito dall'ISTAT.

ART. 6.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a predisporre per ogni esercizio finanziario gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dalla corresponsione agli aventi diritto delle indennità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.